



Bruxelles, 12.12.2018
COM(2018) 838 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

riguardante gli orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione sulla trasparenza e sulla valutazione delle tariffe per le consegne transfrontaliere di pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

riguardante gli orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione sulla trasparenza e sulla valutazione delle tariffe per le consegne transfrontaliere di pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione

I. Introduzione

L'incidenza del regolamento (UE) 2018/644 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera di pacchi¹ (il regolamento) dipenderà in ampia misura dalla capacità delle autorità nazionali di regolamentazione di raccogliere informazioni e di intraprendere le necessarie attività di follow-up (in particolare la valutazione delle tariffe a norma dell'articolo 6). Il lavoro delle autorità nazionali di regolamentazione risulta quindi essenziale per raggiungere le finalità del regolamento. Per questo motivo la presente comunicazione si fonda sul contributo del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali (ERGP)².

La presente comunicazione fornisce orientamenti sull'uso dei moduli previsti nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi³ (sulla base dell'articolo 4 del regolamento), e sulla trasmissione di informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, in una banca dati elettronica appositamente creata. La comunicazione definisce altresì gli orientamenti sulla metodologia da seguire in relazione agli elementi da utilizzare per la valutazione delle tariffe unitarie transfrontaliere previsti nell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/644. Inoltre la comunicazione contiene indicazioni relativamente al meccanismo oggettivo di filtro preliminare alla valutazione per l'individuazione di tali tariffe. Le indicazioni vengono fornite in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (che prescrive un'individuazione preliminare delle tariffe da valutare). Tale individuazione preliminare ridurrà l'onere amministrativo gravante sulle autorità nazionali di regolamentazione e sui fornitori di servizi di consegna dei pacchi soggetti all'obbligo di servizio universale.

II. Comunicazione di informazioni

¹ Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018).

² In particolare, il documento ERGP (18) 36 — Contributo per gli orientamenti della Commissione relativi all'articolo 6.

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, del 20 settembre 2018, che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 238 del 21.9.2018).

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione contiene i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/644.

Le tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 dell'allegato II di tale regolamento di esecuzione stabiliscono una distinzione tra i pacchi da segnalare come oggetto di un "*contratto concluso con il mittente*" e quelli "*gestiti per conto di un altro fornitore*". Tale distinzione si rende necessaria allo scopo di evitare un doppio conteggio dei pacchi.

In sede di segnalazione di tali informazioni, nel numero/fatturato dei pacchi in entrata, i fornitori di servizi di consegna dei pacchi dovrebbero distinguere tra i casi in cui il contratto è stato concluso direttamente con il mittente all'estero (in un altro Stato membro o un paese terzo) e i casi in cui i pacchi sono stati ricevuti da un altro fornitore di servizi di consegna dei pacchi, il quale ha un contratto diretto con il mittente.

L'allegato della presente comunicazione presenta alcuni esempi pratici sulla comunicazione di tali informazioni in differenti scenari commerciali/operativi.

La visione d'insieme delle spedizioni di pacchi dall'interno e dall'esterno dell'Unione/del SEE è necessaria per avere un quadro preciso del mercato, in particolare la dimensione relativa delle importazioni/esportazioni. Questo si rende particolarmente necessario alla luce della recente crescita del commercio elettronico con paesi esterni all'UE e al SEE. Questa visione d'insieme è inoltre necessaria allo scopo di valutare gli effetti delle importazioni/esportazioni sulle differenti fasi del servizio di consegna postale.

III. Trasparenza delle tariffe transfrontaliere

In conformità all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'allegato del regolamento, i fornitori di servizi di consegna dei pacchi soggetti all'obbligo di informazione dovrebbero presentare all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti l'elenco pubblico delle tariffe applicabili alla data del 1° gennaio di ogni anno civile per la consegna degli invii postali unitari nazionali e all'interno dell'Unione. L'elenco dovrebbe presentare le tariffe applicabili per un massimo di quindici invii postali ordinari, raccomandati e tracciati, di differenti categorie di peso compreso tra 500 g e 5 kg.

Il fornitore di servizi di consegna dei pacchi dovrebbe inviare i dati sui prezzi alle autorità nazionali di regolamentazione entro il 31 gennaio di ogni anno civile. A loro volta, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero trasmettere le informazioni ricevute alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno civile. La Commissione dovrebbe pubblicare tutte le tariffe pubbliche ricevute su un apposito sito web entro il 31 marzo di ogni anno civile.

Informazioni sugli invii postali di cui all'allegato del regolamento

Le dimensioni massime degli invii postali elencati alle lettere da a) a i) dell'allegato del regolamento (corrispondenza) tengono conto delle dimensioni pertinenti stabilite nella convenzione dell'Unione postale universale⁴. Gli invii elencati alle lettere da j) a o) (pacchi) non dovrebbero essere più piccoli rispetto all'unica dimensione minima fissata per la corrispondenza, pari a 20 mm.

I fornitori di servizi di consegna dei pacchi che applicano tariffe differenti all'interno dell'Unione a seconda dello Stato membro di destinazione dovrebbero presentare separatamente le tariffe applicabili a ciascuno Stato membro.

Se più invii postali ricadono in una delle categorie di cui alle lettere da a) a o) elencate nell'allegato del regolamento (UE) 2018/644, occorre riportare unicamente l'invio con la tariffa più economica. Al fine di determinare tale tariffa, il fornitore di servizi di consegna dei pacchi dovrebbe in linea di principio confrontare le tariffe di invii postali diversi che ricadono nella stessa categoria in termini di qualità (tempi di instradamento), ignorando invece i servizi che presentano una disponibilità o una distribuzione geografica diversa (ad es. un invio postale disponibile solo per una destinazione molto specifica nello Stato membro di destinazione).

I fornitori del servizio universale dovrebbero specificare i prodotti che sono sottoposti all'obbligo di servizio universale e che, in linea di principio, possono essere soggetti alla valutazione a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/644. I fornitori devono inoltre fornire informazioni aggiuntive sui prodotti inclusi in questa categoria, quali ad esempio: i) la denominazione commerciale del prodotto al fine di consentirne l'identificazione, ii) le caratteristiche specifiche del prodotto (in particolare il formato) e iii) informazioni sulle possibili limitazioni geografiche relative alla consegna del prodotto.

Procedura di raccolta dei dati

Al fine di limitare l'onere amministrativo gravante sulle autorità nazionali di regolamentazione e sui fornitori di servizi di consegna di pacchi, il regolamento (UE) 2018/644 suggerisce che le informazioni da comunicare siano trasmesse in forma elettronica.

Per conseguire questi obiettivi la Commissione ha sviluppato un'applicazione basata sul web che consente alle autorità nazionali di regolamentazione di inviare informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento. Inoltre, al fine di coadiuvare le autorità nazionali di regolamentazione nella raccolta di tali informazioni presso i fornitori, questa applicazione supporta anche la trasmissione di informazioni da parte dei fornitori alle autorità nazionali di regolamentazione.

⁴ Convenzione UPU, articolo 17-104, 1.1.

A tale scopo nell'applicazione basata sul web sono stati sviluppati due moduli, uno per la trasmissione dei dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e l'altro per la trasmissione dei dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

Il primo modulo dell'applicazione consente ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi (compresi i fornitori del servizio universale) di inviare all'autorità nazionale di regolamentazione l'elenco pubblico delle tariffe per i servizi della loro offerta che ricadono nelle quindici categorie elencate nell'allegato del regolamento.

Il secondo modulo dell'applicazione consente all'autorità nazionale di regolamentazione di inviare i dati alla Commissione. Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione può verificare i dati ricevuti e accettarli prima di inviarli alla Commissione.

Qualora, alla luce delle decisioni adottate dall'autorità nazionale di regolamentazione, i fornitori di servizi di consegna dei pacchi facciano uso di strumenti diversi per la trasmissione delle informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione, quest'ultima dovrebbe inserire i dati sulle tariffe ricevuti nell'applicazione basata sul web e quindi trasmetterli alla Commissione.

IV. Valutazione delle tariffe unitarie transfrontaliere

1. Meccanismo di filtro preliminare alla valutazione

Individuazione delle tariffe

In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione individua, per ciascuno degli invii postali unitari elencati nell'allegato del regolamento, le tariffe transfrontaliere sottoposte all'obbligo di servizio universale che ritiene oggettivamente necessario valutare. A tale scopo il regolamento suggerisce di applicare un meccanismo di filtro preliminare alla valutazione, conformemente al principio di proporzionalità.

Il meccanismo di filtro preliminare alla valutazione è pensato per ridurre l'onere amministrativo gravante sulle autorità nazionali di regolamentazione e sui fornitori di servizi di consegna di pacchi sottoposti all'obbligo di servizio universale, in quanto restringe la valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento ad un numero limitato di tariffe. L'utilizzo di un filtro preliminare è necessario anche al fine di rispettare il principio di proporzionalità. Il meccanismo non deve essere inteso come sostituto o duplicato della procedura di valutazione approfondita di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Il meccanismo di filtro non dovrebbe in alcun caso essere utilizzato per decidere se le tariffe sono "*irragionevolmente elevate*", in quanto tale giudizio può essere espresso solo dopo aver completato la valutazione eseguita a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Al contrario, lo scopo del meccanismo di filtro dovrebbe essere quello di dare indicazioni oggettive che mostrino l'intervallo di tariffe che i) è possibile individuare agevolmente sulla base delle

informazioni disponibili a norma dell'articolo 5, e ii) potrebbero essere irragionevolmente elevate, in attesa di una valutazione più approfondita.

Garanzia di comparabilità ed equità all'interno dell'Unione

Il ricorso a meccanismi di filtro differenti darebbe vita a un procedimento di valutazione non uniforme, compromettendo la comparabilità dei risultati della valutazione. Ciononostante, le autorità nazionali di regolamentazione possono comunque valutare altre tariffe in aggiunta a quelle individuate con il meccanismo di filtro comparabile a livello dell'UE. In tal caso l'autorità nazionale di regolamentazione può agire a seguito di una propria decisione (ad es. sulla base di conoscenze non ottenute in virtù dell'articolo 5) o sulla base di un ulteriore meccanismo di filtro preliminare alla valutazione.

Un meccanismo di filtro flessibile e adattabile al fine di tenere conto dei cambiamenti nel mercato

Per poter raggiungere le finalità descritte sopra, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero utilizzare un meccanismo di filtro⁵ basato su una graduatoria delle tariffe transfrontaliere di tutti gli Stati membri per ciascuna delle quindici categorie di invii unitari elencati nell'allegato del regolamento. Questo meccanismo presenta il vantaggio di produrre un confronto tra le rispettive tariffe a livello dell'UE, che sarà a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione sull'applicazione web della Commissione⁶. Si tratta inoltre di un meccanismo semplice e chiaro. Non fa affidamento sui costi (né sulle misure indirette dei costi) che costituiscono parte della procedura di valutazione. Per ottenere un confronto veritiero ed equo, le tariffe sulla pagina web della Commissione dovrebbero essere corrette in funzione della parità del potere di acquisto stabilita da Eurostat. Al fine di controbilanciare la rigidità legata a una percentuale fissa, è opportuno fissare un intervallo compreso tra il 25 % e il 5 % delle tariffe più elevate per ciascuna categoria, partendo nei primi 2 anni con la percentuale più elevata (25 %), per poi abbassarla progressivamente. Successivamente, la percentuale da considerare per questo meccanismo dovrebbe essere determinata in stretta collaborazione tra la Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione e l'ERGP.

2. Metodologia da seguire per la valutazione delle tariffe unitarie transfrontaliere (articolo 6, paragrafi 2 e 3)

L'articolo 6, paragrafo 2, individua quattro elementi di cui le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere particolarmente conto nell'effettuare la valutazione delle tariffe unitarie transfrontaliere soggette all'obbligo di servizio universale. Non essendo previsto un ordine gerarchico tra gli elementi, la valutazione dovrebbe esaminarli tutti, tenendo conto delle specifiche condizioni indicate nei relativi punti. L'articolo 6, paragrafo 3,

⁵ Di questo si dovrà tenere conto nel contributo ricevuto dall'ERGP, cfr.: ERGP (18) 36.

⁶ Tale applicazione comprenderà una funzione per calcolare le tariffe da valutare.


individua due elementi facoltativi da usare nella valutazione.

a) Tariffe interne ed eventuali altre tariffe pertinenti dei servizi comparabili di consegna dei pacchi nello Stato membro d'origine e nello Stato membro di destinazione

I servizi comparabili di consegna dei pacchi (in altri termini: i prodotti⁷) saranno in linea di principio i corrispondenti prodotti del servizio universale nello Stato membro di destinazione. Potrebbe comunque essere opportuno verificare se vi siano altri servizi di consegna dei pacchi comparabili ai prodotti in esame. Le tariffe degli invii postali unitari dipendono solitamente in buona parte dalla qualità del servizio e da altre caratteristiche del prodotto. Il prodotto utilizzato per la valutazione delle tariffe dovrebbe essere quindi, se non identico, per quanto possibile simile, specialmente riguardo alla qualità e ad altre caratteristiche.

Nella sua valutazione l'autorità nazionale di regolamentazione, oltre alle tariffe per gli invii postali soggetti all'obbligo di servizio universale, dovrebbe anche tenere conto di altri invii postali da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi che non sono soggetti all'obbligo di servizio universale. Perché questi elementi siano tenuti in considerazione, sarà essenziale ottenere preventivamente le caratteristiche specifiche del prodotto e le informazioni sulla qualità del servizio (ad es. assicurazione/responsabilità, tempi di consegna, tempi di trasferimento garantiti o medi, copertura territoriale) al fine di garantire che i servizi siano intercambiabili alle condizioni di mercato.

È possibile che non vi siano sufficienti informazioni indicanti che tali prodotti sono, dal punto di vista di un utente, sufficientemente intercambiabili con i prodotti in esame (tenuto conto delle caratteristiche dei servizi, comprese le eventuali caratteristiche a valore aggiunto, ma anche l'uso previsto e il prezzo). In questa eventualità, il confronto dovrebbe essere effettuato unicamente per i prodotti soggetti all'obbligo di servizio universale.



⁷ La nozione di prodotto ai fini dei presenti orientamenti è la stessa di "invio postale" di cui all'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

L'immagine illustra i possibili elementi che potrebbero rientrare nel confronto: in rosso l'elemento da valutare, in arancione i possibili servizi comparativi primari e in verde i possibili servizi comparativi secondari.

Pertanto, per eseguire il confronto con la tariffa o le tariffe in esame è opportuno prendere in considerazione le seguenti tariffe:

- in primo luogo, la somma della tariffa nazionale del fornitore del servizio universale nello Stato membro d'origine e della tariffa nazionale del fornitore del servizio universale nello Stato membro di destinazione (confronto primario);
- in secondo luogo, la somma della tariffa nazionale del fornitore del servizio universale nello Stato membro d'origine e della tariffa nazionale di un concorrente pertinente, che fornisce servizi intercambiabili⁸ (cfr. sopra) nello Stato membro di destinazione (confronto secondario).

Inoltre la valutazione dovrebbe considerare anche che la fissazione delle tariffe avviene secondo principi differenti. Le tariffe per i servizi postali universali vengono stilate con l'obbligo di attenersi ai principi contenuti nell'articolo 12 della direttiva sui servizi postali⁹. Ciò significa che le tariffe devono essere orientate ai costi, accessibili, trasparenti e non discriminatorie.

Se la valutazione fa emergere differenze sostanziali tra la tariffa in esame e la somma delle tariffe nazionali o delle tariffe transfrontaliere comparabili, sarà importante valutare in particolare i rispettivi costi sottostanti del servizio in esame.

b) Eventuale applicazione di una tariffa uniforme a due o più Stati membri

La stessa applicazione di una tariffa uniforme può essere considerata uno scostamento legittimo dal principio dell'orientamento ai costi, trattandosi di una possibilità prevista dall'articolo 12, terzo trattino, della direttiva sui servizi postali. A questo proposito il regolamento fa riferimento al fatto che tariffe uniformi per le consegne transfrontaliere in due o più Stati membri potrebbero essere importanti per la tutela della coesione regionale e sociale. Pertanto le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere in considerazione la possibilità che vi sia un divario giustificato tra il costo di uno specifico servizio (vale a dire i costi sottostanti di un invio postale verso una destinazione specifica) e la tariffa del servizio. In questi casi, si calcola una determinata media tra differenti destinazioni e quindi tra elementi con differenti strutture di costi¹⁰.

⁸ Si noti che ciò può essere particolarmente rilevante nei casi in cui il fornitore del servizio universale nello Stato membro d'origine abbia un contratto di consegna con un concorrente del fornitore del servizio universale nello Stato membro di destinazione, eludendo così la tradizionale catena del valore della consegna transfrontaliera di due fornitori del servizio universale.

⁹ Direttiva 97/67/CE.

¹⁰ Il metodo di calcolo della media può essere diverso a seconda del fatto che valga per tutte le destinazioni/tutti

Nella prassi, la maggior parte dei fornitori del servizio universale addebita un'unica tariffa uniforme per le lettere e spesso anche per i pacchi spediti verso tutti gli altri Stati membri. Alcuni fornitori del servizio universale hanno anche diverse tariffe uniformi legate in generale alla prossimità geografica (ad es. Stati membri confinanti/resto dell'UE; due o tre regioni). Solo pochissimi fornitori del servizio universale presentano un numero maggiore di distinzioni o tariffe differenziate verso tutti gli Stati membri¹¹.

c) Volumi di spedizioni bilaterali, costi di trasporto o di movimentazione specifici, altri costi pertinenti e norme di qualità del servizio

Gli elementi elencati nell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del regolamento riguardano i costi in senso lato e dovrebbero costituire il cuore della valutazione eseguita dall'autorità nazionale di regolamentazione. L'elenco non è esauriente e copre tutti i possibili tipi di costi (cfr. sotto alla voce "*Altri costi*").

La fonte iniziale (e probabilmente principale) di informazioni pertinenti in materia sarà il sistema di contabilizzazione dei costi dei fornitori del servizio universale, sistema che è configurato in conformità all'articolo 14 della direttiva sui servizi postali (per fornire ad esempio informazioni sui volumi e sul costo per ciascun servizio). Le informazioni sui costi potranno essere confrontate ai servizi elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/644 solo se sono ripartite nei singoli prodotti e contabilizzate separatamente. Se questa fonte non mette a disposizione le informazioni dettagliate pertinenti, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrà fare quanto in suo potere a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento per richiedere le informazioni in questione.

I **volumi** verso uno specifico Stato membro influiscono sul costo unitario. Se i volumi sono elevati, vi sarà la possibilità di economie di scala. Se i volumi sono bassi, probabilmente non vi saranno economie di scala (e quindi il costo unitario sarà più elevato). I volumi dovrebbero essere misurati come numero di pacchi per il servizio in esame e, se pertinenti, per gli altri servizi trasportati insieme. Ad esempio, anche se vi sono pochissimi invii di uno specifico servizio dallo Stato membro A allo Stato membro B, possono comunque esserci invii di uno o più servizi con trasporto congiunto che creano economie di scala, abbassando così il costo unitario. Se non sono disponibili dati precisi sui volumi, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe procedere a una stima dei volumi. Tale stima dei volumi potrebbe essere basata ad esempio sui dati relativi ai ricavi.

I **costi di trasporto** dipenderanno in gran parte dal mezzo di trasporto scelto. Ad esempio il costo del trasporto aereo (che potrebbe essere l'unica opzione disponibile per gli Stati membri insulari) sarà probabilmente maggiore di quello del trasporto via terra. Anche le norme di

gli elementi oppure si limiti a un numero ristretto di Stati membri.

¹¹ Per dettagli, cfr. ERGP (18) 36, pag. 6/7.

qualità del servizio prescritte¹² possono influenzare direttamente l'uso di uno specifico mezzo di trasporto (in particolare per il trasporto su lunghe distanze).

I **costi di movimentazione** variano con ogni probabilità in misura considerevole tra i diversi elementi dell'allegato del regolamento, in quanto la corrispondenza viene solitamente smistata meccanicamente. Altri invii, specialmente determinati pacchi, vengono invece spesso movimentati manualmente. Per tale motivo questi invii potrebbero presentare costi di manodopera più elevati.

Inoltre vi sono anche **altri costi** di cui è opportuno tenere conto. Tra questi, le tariffe terminali. Come stabilito nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale, il termine "tariffe terminali" copre sia le spese terminali¹³ (che si applicano agli invii di corrispondenza) sia le quote-parti territoriali di arrivo¹⁴ (che si applicano ai pacchi). A questo proposito i fornitori di servizi di consegna dei pacchi dovrebbero essere tenuti a comunicare all'autorità nazionale di regolamentazione le specifiche tariffe terminali in questione per la tariffa in esame.

Inoltre vi possono essere altri costi rilevanti che riguardano specificamente una certa tratta (bilaterali). Tali costi possono essere legati alla distribuzione in aree insulari, oppure alla consegna in aree scarsamente popolate o montuose.

d) Probabile incidenza delle tariffe transfrontaliere applicabili sui singoli utenti e sulle piccole e medie imprese, compresi quelli situati in zone remote o scarsamente popolate, nonché sui singoli utenti con disabilità o a mobilità ridotta, se possibile senza l'imposizione di oneri sproporzionati

La probabile incidenza della tariffa transfrontaliera in esame dovrebbe essere valutata dal punto di vista di un singolo utente (in particolare sotto il profilo dell'accessibilità e della disponibilità). L'incidenza di tali tariffe non dovrebbe essere quindi di natura meramente ipotetica. Dovrebbero sussistere motivazioni (ad es. studi) che spingano a ritenere che le tariffe in questione si ripercuotano effettivamente sugli utenti considerati vulnerabili.

e) Eventualità che le tariffe siano soggette a una specifica regolamentazione dei prezzi a norma della legislazione nazionale

Secondo la relazione dell'ERGP sulla regolamentazione delle tariffe in un contesto di volumi decrescenti¹⁵, nei diversi Stati membri esistono forme di regolamentazione dei prezzi diverse. In linea di principio, per la regolamentazione delle tariffe i metodi privilegiati sono la

¹² Alcuni degli invii postali citati nell'allegato del regolamento rientrano nelle norme di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria stabilite nell'allegato II della direttiva sui servizi postali. Queste norme di qualità possono in alcuni casi essere persino più rigorose rispetto a quelle nazionali.

¹³ Convenzione UPU, articolo 29.

¹⁴ Convenzione UPU, articoli 35 e 36.

¹⁵ Relazione ERGP (14) 22 sulla regolamentazione delle tariffe.

regolamentazione dei massimali tariffari oppure il controllo dei singoli prezzi. La regolamentazione dei massimali tariffari o il controllo dei singoli prezzi si rivelano utili però unicamente se la tariffa per uno specifico invio di cui all'allegato del regolamento è sottoposta a uno specifico controllo sul prezzo singolo (ossia quando il principio dell'orientamento ai costi si applica al livello di ogni singolo servizio).

L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe utilizzare le informazioni raccolte nel processo di regolamentazione delle tariffe per determinare se sussista una giustificazione oggettiva per la tariffa transfrontaliera che ha individuato come tale da poter essere irragionevolmente elevata (cfr. sopra, IV.1).

f) Abuso di posizione dominante sul mercato stabilito conformemente al diritto applicabile pertinente

Il secondo elemento facoltativo che l'autorità nazionale di regolamentazione può considerare è rappresentato da precedenti azioni volte a far rispettare la normativa sulla concorrenza. Ad esempio, possono esservi casi in cui in passato l'autorità garante della concorrenza abbia determinato che il fornitore del servizio universale ha abusato della propria posizione dominante sul mercato nell'offerta di servizi transfrontalieri. Ai fini della valutazione, una siffatta decisione da parte dell'autorità garante della concorrenza sarebbe rilevante soprattutto nel caso in cui l'abuso di posizione dominante sul mercato abbia comportato lo sfruttamento degli utenti finali (ad es. praticando prezzi eccessivi) piuttosto che l'esclusione di un concorrente (ad es. prezzi predatori o compressione dei margini).